

VISTA la nota prot. 1484 del 15/5/2009 del Presidente del Consiglio della Comunità Montana Avv. Michele Conia con la quale è stata trasmessa la sentenza TAR Calabria sopra richiamata e sono state segnalate talune problematiche collegate all'imminente decorso del termine per l'approvazione del bilancio di previsione con particolare riferimento al pagamento delle spettanze al personale dipendente.

CONSIDERATO che per l'anno 2009 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 31/5/2009, giusto decreto del Ministero dell'Interno del 26 marzo 2009.

VISTO che il Consiglio della Comunità Montana non ha provveduto all'approvazione del bilancio per l'anno 2009 entro tale termine e che quindi occorre procedere con urgenza alla presentazione dello schema di bilancio al competente Consiglio della Comunità Montana per la successiva approvazione.

VISTA la nota prot. 1642 dell'1/6/2009 della Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrionale con sede in Cinquefrondi (RC) nella quale si rappresentano le precarie condizioni dell'Ente, tali da non poter predisporre lo schema di bilancio.

RITENUTO che al riguardo occorre procedere alla nomina di un commissario ad acta per la predisposizione, approvazione e presentazione al competente Consiglio della Comunità Montana dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2009 e documenti ad esso correlati al fine di poter procedere all'approvazione dello stesso nei termini di legge ed assicurare, tra l'altro, il pagamento delle spettanze al personale dipendente.

RITENUTO necessario provvedere in merito.

VISTO lo Statuto della Regione Calabria art. 34 lettera m) che prevede l'adozione di provvedimenti urgenti e sostitutivi di competenza della Regione.

SU proposta dell'Assessore alle Riforme ed al Personale On.le Liliana Frascà.

#### DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

##### Art. 1

il Dr. Sergio Tassone – Dirigente della Regione Calabria -, con decorrenza immediata, è nominato Commissario ad acta presso la Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrionale avente sede in Cinquefrondi (RC).

##### Art. 2

il predetto Commissario è incaricato di predisporre, approvare e trasmettere al competente Consiglio della Comunità Montana, lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2009 ed i documenti ad esso correlati.

Dispone la notifica del presente decreto ai soggetti interessati nonché la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 9 giugno 2009

*Il Presidente*  
**On.le Agazio Loiero**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
16 giugno 2009, n. 145

**Misure di profilassi nei confronti della malattia vescicolare dei suini (MVS). Istituzione zona di protezione e sorveglianza.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PRESO ATTO che, nel territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, è insorto n. 1 focolaio di malattia vescicolare dei suini (MVS).

CONSIDERATA l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità alle vigenti disposizioni, al fine di impedire la diffusione della malattia.

VISTO il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320.

VISTA la legge 23 gennaio 1968, n. 34 modificata con legge 7 marzo 1995, n. 98.

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

VISTA la legge 2 giugno 1988, n. 218.

VISTO il D.P.R. 1 marzo 1992, n. 229 che stabilisce misure di lotta contro l'Afta Epizootica e le altre malattie comprese nella lista «A» dell'OIE.

VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure contro la malattia vescicolare dei suini.

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali.

VISTO il Decreto Legislativo 196/99 «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di Polizia Sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

VISTA l'O.M. 26 luglio 2001, «Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica».

VISTA la Decisione 2005/779/CE dell'8 novembre 2005 che introduce nuove norme in tema di misure sanitarie di protezione contro la Malattia Vescicolare del Suino in Italia, modificata dal documento SANCO 10616/2006 – REV 1 approvato nello SCOFCAH dell'8 novembre 2006.

VISTO il disposto del Ministero della salute prot. DGVA VIII/43436/P-I.8.d/38 del 19 dicembre 2006 riguardanti misure urgenti in materia di prevenzione della diffusione della malattia vescicolare (MVS).

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 28/3/2007 (G.U. n. 161 del 13/7/2007).

VISTO l'andamento epidemiologico della malattia.

SENTITO il parere del Ministero e del CERVES.

## ORDINA

**Art. 1**

Si dichiara zona di protezione da malattia vescicolare dei suini, il territorio o parte di esso dei Comuni di Rosarno – San Ferdinando – Rizziconi – Candidoni, ricadenti entro un raggio di Km. 3, territorialmente di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, epicentro del seguente focolaio: «Azienda Sud Carni srl di Rao Francesco codice aziendale 069RC082 sita in Via Provinciale del Comune di Rosarno».

Ai limiti della zona di protezione, sulle vie d’accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: «Zona di Protezione per malattia vescicolare dei suini».

**Art. 2**

Si dichiara zona di sorveglianza per malattia vescicolare dei suini, il territorio o parte di esso dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria entro un raggio di km. 10 dalla sede del focolaio «Azienda Sud Carni srl di Rao Francesco codice aziendale 069RC082 sita in Via Provinciale del Comune di Rosarno» di seguito elencati Rosarno – San Ferdinando – Rizziconi – Candidoni – Gioia Tauro – Laureana di Borrello – Anoa – Feroletto della Chiesa – Melicucco – Maropati – Polistena – Cittanova – Taurianova, e Serrata – San Calogero ricadenti nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

Ai limiti della zona di sorveglianza, sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: «Zona di Sorveglianza per malattia vescicolare dei suini».

**Art. 3**

Nell’ambito della Zona di protezione sono disposte le seguenti misure:

a) censimento ed identificazione di tutte le Aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili alla malattia vescicolare con relativo controllo documentale;

b) controllo sierologico in tutte le aziende come sopra censite, di ogni tipologia e consistenza, rispettando la percentuale prevista dall’O.M. 26 luglio 2001 e s.m.i.;

c) visite periodiche alle stesse aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili ed esame clinico degli animali in questione, compresa ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio: va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati degli esami; la frequenza delle visite effettuate dal Servizio Veterinario competente in funzione della gravità della epizootia nelle aziende che presentano maggiori rischi;

d) divieto di circolazione e trasporto degli animali appartenenti alle stesse specie sensibili sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende;

e) i mezzi e le attrezzature utilizzate nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquami, non possono uscire da aziende ubicate nella zona di protezione, né da un macello, se non sono puliti e disinfettati con-

formemente alle procedure stabilite dal veterinario ufficiale che prevede in particolare prima di ogni uscita dalla zona ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;

f) i suini non possono uscire dall’azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione dell’azienda infetta. Trascorsi i 21 giorni può essere autorizzata dal Veterinario Ufficiale l’uscita dei suini dall’azienda per essere trasportati in un macello, in vincolo sanitario, con mezzi sigillati e con il rispetto delle procedure previste dal D.P.R. 362/96 e s.m.i. (Decreto del Ministero della salute 28/3/2007);

g) divieto di macellazione di suini ad uso privato, senza preventivo controllo dei Servizi Veterinari competenti.

**Art. 4**

Nell’ambito della Zona di sorveglianza sono disposte le seguenti misure:

a) censimento ed identificazione di tutte le Aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili alla malattia vescicolare con relativo controllo documentale;

b) visite cliniche periodiche nelle stesse aziende: la frequenza delle visite è valutata da Servizio Veterinario competente considerando le aziende che presentano i maggiori rischi;

c) eventuale controllo sierologico nelle aziende considerate a rischio;

d) divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un’azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;

e) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda purché:

— tutti i suini presenti nell’azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;

— sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo dei suini da trasportare;

— un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini, sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto. Per quanto concerne i suini da macellazione l’esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato dall’autorità competente; in caso di risultati positivi che confermano la presenza della malattia vescicolare si applicano le misure di cui all’allegato II del D.P.R. 362/96 e s.m.i.;

— ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;

— i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all’interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall’art. 64 del vigente regolamento di Polizia Veterinaria.

**Art. 5**

Tutte le attività svolte nelle aziende sotto vincolo e nei territori sottoposti a restrizione vanno rigorosamente documentate e registrate a cura dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

**Art. 6**

I Sindaci dei Comuni e di tutte le Amministrazioni Pubbliche interessate, i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali di Reggio Calabria e Vibo Valentia e gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR della Regione Calabria.

Catanzaro, li 16 giugno 2009

*Il Presidente*  
**On. Agazio Loiero**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
16 giugno 2009, n. 146

**L.R. n. 22/99. Iscrizione nell'Albo Regionale della Società di Mutuo Soccorso «Figli del Lavoro» con sede in Gioia Tauro (RC).**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 15 aprile 1886 n. 3818.

VISTA la Legge regionale n. 22 del 7 agosto 1999 recante «Istituzione dell'Albo Regionale della Società di Mutuo Soccorso».

VISTA la Deliberazione n. 711 del 17 ottobre 2006, che istituisce l'Albo Regionale della Società di Mutuo Soccorso presso il Settore alle Politiche Sociali della Regione Calabria, ai sensi della predetta Legge regionale n. 22/99, approvandone altresì le modalità e procedure.

CONSIDERATO CHE la predetta deliberazione dà mandato al Settore Politiche Sociali per l'esecuzione delle procedure relative alle iscrizioni nel suddetto Albo.

VISTO l'art. 3 della L.R. n. 22/99 che al 4° comma attribuisce al Presidente della Regione il compito di provvedere, con proprio Decreto, alla iscrizione delle predette organizzazioni nell'Albo Regionale della Società di Mutuo Soccorso.

CONSIDERATO CHE l'ufficio competente per l'istruttoria ha accertato:

CHE con istanza acquisita agli atti del Settore Politiche Sociali, il Presidente della Società di Mutuo Soccorso «Figli del Lavoro» con sede in Gioia Tauro (RC), Via 24 Maggio n. 13, ha avanzato richiesta di iscrizione della medesima nell'Albo Regionale delle Società di Mutuo Soccorso.

CHE l'associazione suddetta, giusta documentazione in atti, opera – conformemente alla Legge regionale n. 22 del 7 agosto 1999 – si propone i seguenti fini: assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia; venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti; promuovere la concordia, l'istruzione e l'educazione dei soci e

delle loro famiglie; stabilire gli opportuni interventi che tendono al miglioramento economico dei soci, determinando, nel momento dell'attuazione, la spesa ed il modo di farvi fronte nell'annuo bilancio.

CHE le iniziative suddette sono aderenti alle «finalità» indicate nell'art. 1 della citata L.R. n. 22/99 e nella legge dello Stato n. 3818 del 15 aprile 1886.

CHE sussistono, pertanto, le condizioni previste dalla Legge n. 22 del 7 agosto 1999 ai fini della iscrizione, del predetto sodalizio, nell'Albo Regionale della Società di Mutuo Soccorso.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente:

— iscrivere la Società di mutuo soccorso «Figli del Lavoro» con sede in Gioia Tauro (RC), Via 24 Maggio n. 13, all'Albo Regionale della Società di Mutuo Soccorso, istituito presso il Settore Regionale alle Politiche Sociali, ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 7 agosto 1999 al n. 10;

— dare mandato al Settore Politiche sociali per l'esecuzione del presente provvedimento;

— provvedere alla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, li 16 giugno 2009

**Agazio Loiero**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
16 giugno 2009, n. 147

**L.R. n. 22/99. Iscrizione nell'Albo Regionale della Società di Mutuo Soccorso «Società di Mutuo Soccorso fra Operai ed Artigiani» con sede in Catanzaro.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 15 aprile 1886 n. 3818.

VISTA la Legge regionale n. 22 del 7 agosto 1999 recante «Istituzione dell'Albo Regionale della Società di Mutuo Soccorso».

VISTA la Deliberazione n. 711 del 17 ottobre 2006, che istituisce l'Albo Regionale della Società di Mutuo Soccorso presso il Settore alle Politiche Sociali della Regione Calabria, ai sensi della predetta Legge regionale n. 22/99, approvandone altresì le modalità e procedure.

CONSIDERATO CHE la predetta deliberazione dà mandato al Settore Politiche Sociali per l'esecuzione delle procedure relative alle iscrizioni nel suddetto Albo.

VISTO l'art. 3 della L.R. n. 22/99 che al 4° comma attribuisce al Presidente della Regione il compito di provvedere, con proprio Decreto, alla iscrizione delle predette organizzazioni nell'Albo Regionale della Società di Mutuo Soccorso.